

N. .../2020 R.G.



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa n. .../2020 R.G.

promossa da

L. S.R.L.

contro

B. I. SNC DI B. G. E G. L.

Verbale dell'udienza in assenza
conseguente a [trattazione scritta](#)
(art. 83, 7° co., lett. h), d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020)

Oggi **22 maggio 2020**, alle ore **13**, il giudice, richiamate le linee guida 7 maggio 2020 adottate dal Presidente del Tribunale di Bologna all'esito della sottoscrizione del protocollo d'intesa sulla fissazione e trattazione delle udienze nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020;

dato atto che:

- l'ordinanza 21 aprile 2020 che ha disposto la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, 7° co., lett. h), è stata regolarmente comunicata alle parti;

ritenuto che:

- le parti hanno depositato la nota scritta nel termine assegnato a ciascuna di esse;

- analizzati atti e documenti di causa, non si ravvisano i presupposti per la sospensione della provvisoria esecuzione concessa ex art. 642 c.p.c.: ed infatti, premesso che l'opponente era inadempiente già rispetto all'obbligazione di pagare per intero la tara in scadenza a fine marzo 2018, mentre sono pacifici i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda svolta in via monitoria, l'opposizione si fonda sulla eccezione di inadempimento (sia pure parziale) che però è sfornita di prova scritta, tale non potendo dirsi l'insieme delle email prodotte dall'opponente *sub* doc. 1-4, tanto più alla luce delle email prodotte dall'opposta;

- sussistendo i presupposti per concedere (ove il decreto non ne fosse già stato munito) la provvisoria esecuzione, non vi è ragione per sospendere la provvisoria esecuzione già concessa ex art. 642, c.p.c.;

- è peraltro preferibile una soluzione amichevole;

- la causa ha infatti ad oggetto diritti disponibili e l'invio in mediazione ex art. 5, 2° co. d.lgs. n. 28/2010 ne consente la risoluzione con un accordo amichevole (si intende qui richiamato in linea generale il Protocollo sulla mediazione delegata discusso nell'ambito dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna e sottoscritto il 19 novembre 2015);

- natura della causa e **valore** della stessa (da rapportare ai **prevedibili** e **non trascurabili** costi processuali), condotta anteriore al processo, posizione assunta sin qui dalle parti e documentazione prodotta, prevedibile non breve durata del processo (in relazione alla possibile istruttoria da



svolgersi), entità dei **costi processuali** attesi (e verosimilmente **non proporzionati alla posta in gioco**), **possibilità per le parti di definire un ragionevole equilibrio tra rispettive posizioni anche al fine di anticipare un sia pur parziale adempimento e comunque di evitare nuove spese processuali**, rendono opportuno il passaggio della causa in mediazione: poiché nel caso di specie è stato promosso **giudizio ex art. 645 c.p.c.**, l'omessa attivazione della mediazione, con specifico **onere a carico dell'opponente** (attore in senso processuale), comporterà l'**improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo**, ferma la facoltà di parte opposta di presentare domanda di mediazione;

- in caso di esito negativo del procedimento di mediazione, in sede di liquidazione delle **spese del giudizio** si provvederà anche su **spese e indennità del procedimento di mediazione**, e sul **compenso del difensore** per l'assistenza prestata durante la procedura;

- la **partecipazione personale delle parti assistite dai difensori** al primo incontro informativo di mediazione (in conformità alle previsioni dell'art. 2 del citato Protocollo 19 novembre 2015) consentirà loro di potersi esprimere sulla possibilità di proseguire o meno nel procedimento di mediazione;

- in mancanza di un accordo, saranno esaminate le altre istanze dei difensori;

- anche la prossima udienza si terrà con la modalità della trattazione scritta nei termini già illustrati in ordinanza 21 aprile 2020;

- il provvedimento inserito nel verbale telematico, come tale conoscibile dalle parti, non è oggetto di autonoma comunicazione (v. già l'ordinanza 21 aprile 2020 e ora le linee guida 7 maggio 2020);

p.q.m.

A)

visto l'art. 649 c.p.c.

rigetta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

B) invita caldamente le parti ad una soluzione amichevole;

visto l'art. 5, 2° co., d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28,

dispone l'esperimento del procedimento di mediazione, da promuoversi avanti all'organismo competente per territorio prescelto dalla parte più diligente, **a pena di improcedibilità dell'opposizione** e assegna **termine di quindici giorni** per la presentazione della domanda di mediazione;

avvisa che la mancata partecipazione personale della parte al procedimento di mediazione senza giustificato motivo potrà essere valutata ai sensi dell'art. 116, 2° co., c.p.c.;

dispone che, a cura della parte istante la mediazione, copia del presente provvedimento sia depositata presso l'organismo prescelto, unitamente all'istanza di avvio;

fissa la nuova udienza **martedì 30 giugno 2019 ore 10,15 sempre per trattazione scritta** per verificare l'esito della mediazione, con termine sino al 25 giugno 2020 per nota scritte delle parti;

invita parte convenuta a depositare in via telematica – se già non compiutamente avvenuto - la documentazione già prodotta in fase monitoria;

invita la parte più diligente a depositare in telematico, non appena possibile e prima dell'udienza, **documentazione attestante l'avvenuta attivazione della mediazione delegata**;

invita le parti, in caso di programmata comparizione davanti al mediatore in data successiva a quella della nuova udienza o di protrarsi della mediazione, di segnalarlo in telematico al giudice con espressa e documentata richiesta di rinvio;

invita caldamente le parti ad una **soluzione amichevole** della causa: in mancanza di accordo, le **spese processuali** saranno regolate secondo la soccombenza; in caso di accordo anteriore all'udienza i difensori ne daranno **tempestivo avviso** al giudice, oltre che in via informale (email), mediante **comunicazione trasmessa in via telematica** con congruo anticipo rispetto all'udienza (per consentire una diversa organizzazione del ruolo); se del caso le parti potranno depositare dichiarazione di **rinuncia agli atti e relativa accettazione** (dandone avviso al giudice via email) per consentire così la declaratoria di estinzione senza fissazione di altra udienza.

Il giudice
Antonio Costanzo